

Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 80/19

Lussemburgo, 20 giugno 2019

Sentenza nella causa C-100/18 Línea Directa Aseguradora, S.A. / Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

Una situazione nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile da più di 24 ore abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» ai sensi della direttiva sull'assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli (RC Auto)

Nell'agosto 2013, un veicolo che non aveva circolato da più di 24 ore, parcheggiato nel garage privato di un immobile, ha preso fuoco ed ha causato dei danni. L'incendio ha avuto origine dal circuito elettrico del veicolo. Il proprietario di quest'ultimo aveva sottoscritto presso la Línea Directa Aseguradora, S.A. (in prosieguo: la «Línea Directa») un'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. L'immobile era assicurato presso la Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (in prosieguo: la «Segurcaixa»), e la società proprietaria è stata risarcita con un importo di EUR 44 704,34 per i danni causati all'immobile dall'incendio del veicolo.

Nel marzo 2014, la Segurcaixa ha convenuto in giudizio la Línea Directa affinché quest'ultima fosse condannata a rimborsare il risarcimento versato, a motivo del fatto che il sinistro aveva avuto origine in un fatto relativo alla circolazione coperto dall'assicurazione RC Auto del veicolo. La domanda della Segurcaixa è stata respinta in primo grado. Tuttavia, in sede di appello, la Línea Directa è stata condannata al pagamento dell'indennizzo richiesto dalla Segurcaixa, avendo il giudice competente ritenuto che costituisse un «fatto relativo alla circolazione», ai sensi del diritto spagnolo, «una situazione in cui un veicolo parcheggiato in modo non permanente in un garage privato si sia incendiato, qualora tale incendio sia stato provocato da cause intrinseche al veicolo e senza l'intervento di terzi».

La Línea Directa ha proposto un ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna). Nutrendo dei dubbi riguardo all'interpretazione da dare alla nozione di «circolazione dei veicoli» contenuta nella direttiva sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli¹, tale giudice ha deciso di sottoporre alcune questioni alla Corte di giustizia.

Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» una situazione nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell'incendio.

La Corte ricorda, anzitutto, che la nozione di «circolazione dei veicoli» costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, la cui interpretazione non può essere rimessa alla discrezionalità di ciascuno Stato membro. Essa sottolinea inoltre che l'obiettivo della protezione delle vittime di

.

¹ Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11).

sinistri causati da autoveicoli è stato costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell'Unione.

La Corte osserva che, secondo la propria giurisprudenza ², la nozione di «circolazione dei veicoli» contenuta nella direttiva non è limitata alle ipotesi di circolazione stradale, e che in tale nozione rientra qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso, e segnatamente qualsiasi utilizzazione di un veicolo come mezzo di trasporto.

Da un lato, il fatto che il veicolo coinvolto in un sinistro fosse fermo al momento del verificarsi di quest'ultimo non escluderebbe, di per sé solo, che l'utilizzazione di tale veicolo in questo momento possa rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto. Dall'altro lato, nessuna disposizione della direttiva limita l'estensione dell'obbligo di assicurazione e della tutela che tale obbligo intende garantire alle vittime di sinistri causati da autoveicoli, ai casi in cui tali veicoli siano utilizzati su determinati terreni o su determinate strade.

Da ciò la Corte inferisce che la portata della nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi della direttiva, non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale il veicolo è utilizzato e, in particolare, dalla circostanza che il veicolo in questione sia, al momento del sinistro, fermo e si trovi in un parcheggio. Alla luce di tali circostanze, la Corte considera che lo stazionamento e il periodo di immobilizzazione del veicolo sono delle fasi naturali e necessarie che costituiscono parte integrante dell'utilizzo di quest'ultimo come mezzo di trasporto. Così, in linea di principio, il veicolo viene utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto allorché rimane parcheggiato tra uno spostamento e l'altro.

Nel caso di specie, la Corte dichiara che lo stazionamento di un veicolo in un garage privato costituisce un'utilizzazione del veicolo stesso che è conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. Tale conclusione non perde la sua validità per il fatto che il veicolo in questione sia rimasto parcheggiato per più di 24 ore in questo garage, in quanto lo stazionamento di un veicolo presuppone che quest'ultimo, a volte per un lungo periodo di tempo, rimanga fermo fino al suo prossimo spostamento.

Quanto alla circostanza che il sinistro in esame deriva da un incendio causato dal circuito elettrico di un veicolo, la Corte considera che, poiché tale veicolo che è all'origine del sinistro risponde alla definizione di «veicolo», ai sensi della direttiva, non è necessario distinguere, tra le componenti del veicolo in questione, quella che è all'origine dell'evento dannoso, né stabilire le funzioni che tale componente svolge.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere **☎** (+352) 4303 8575

² V. segnatamente le sentenze della Corte del 20 dicembre 2017, Núñez Torreiro (C-334/16), e del 15 novembre 2018, BTA Baltic Insurance Company (C-648/17).